

Document No.: ZSEIT-10-RG-29	Revision: 7	Date: 2020-01-14	Replace: 6	Page: 1 of 10
Prepared by: SCL	Reviewed by: TAP	Approved by: BLT	Valid for: All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	

REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE delle imprese che svolgono:

- l'installazione, la manutenzione riparazione, assistenza e smatellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067;
- l'installazione, la manutenzione o riparazione assistenza e smatellamento di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008.

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
2.	NORME DI RIFERIMENTO	2
3.	SCHEMA DI CERTIFICAZIONE	3
4.	PROCESSO DI VERIFICA DNV GL- Business Assurance Italia S.r.l.	3
4.1.	Richiesta di Certificazione	3
4.2.	Attività di Verifica	4
4.2.1.a	Esame Documentale (DR)	4
4.2.1.b	Verifica di prima certificazione (IA)	5
4.2.2	Verifiche ispettive di sorveglianza (PX)	6
4.2.3	Verifica ispettiva di Rinnovo o Ricertificativa (RC)	7
4.3.	Classificazione dei rilievi	8
4.4.	Sospensione o revoca della certificazione	9
5.	REQUISITI SPECIFICI PER UN IMPRESA INDIVIDUALE	9
5.1.	Emissione del certificato	10
6.	Variazione del certificato da "Impresa individuale" a "Impresa	10
7.	Variazione del certificato da "Impresa" a "Impresa individuale	11

Revisions in this document

0	24-10-2012	Prima emissione
1	15-04-2013	Revisione completa
2	30-09-2013	Revisione completa (aggiornamento in seguito emissione rev 2 RT 29 del 30.09.2013
3	31-08-2015	Revisione completa (rif. Norma UNI EN CEI 17065:2012 e Regolamento (UE) 517/2014). Il presente documento annulla e sostituisce il precedente ZEOIT-4-RG144 Rev. 2.
4	11.11.2015	Inserimento rif RG-01-03 rev.00 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto
5	26-10-2018	Inserimento di riferimenti normativi – regolamento (UE) 2065
6	01-07-2019	aggiornamenti a seguito della pubblicazione del nuovo schema di accreditamento.
7	14-01-2020	aggiornamenti a seguito delle verifica di transizione

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce e descrive le condizioni e le procedure applicate da DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. per la certificazione delle imprese che svolgono:

- l'installazione, la manutenzione riparazione, assistenza e smatellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067;

- l'installazione, la manutenzione o riparazione assistenza e smantellamento di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008.

A sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 – Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Il presente regolamento definisce le condizioni e procedure supplementari per questo specifico servizio rispetto a quanto già definito nei documenti:

- "Regolamento generale per la certificazione dei servizi";
- "Regolamento per l'utilizzo del marchio di certificazione di prodotto/servizio DNV GL Business Assurance Italia";

Tali documenti risultano dunque anch'essi integralmente applicabili al presente schema a meno delle varianti specificate nel presente regolamento.

Il Decreto disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le persone e le imprese ad effettuare interventi sulle attrezzature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

L'autorizzazione ad effettuare interventi è vincolato al possesso da parte delle persone e delle imprese di una certificazione.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha richiesto l'intervento di ACCREDIA, per la definizione dei criteri per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione che opereranno le certificazioni delle persone e delle imprese coinvolte.

2. NORME DI RIFERIMENTO

Regolamenti comunitari e leggi

- Regolamento (UE) n 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
- Regolamento (CE) n. 304/2008(*) del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 – Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra

Norme e regolamenti tecnici per l'accreditamento

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- ISO/IEC 17000:2004 "Valutazione della conformità — Vocabolario e principi generali";

- RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione";
- RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA"
- Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146.
- RG-01-03 rev.corrente "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto"

3. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

Accreditamento

La certificazione delle imprese da parte degli Organismi di Certificazione (OdC) è un'attività erogata sotto accreditamento.

Gli accreditamenti sono rilasciati agli OdC ai sensi della norma di riferimento **UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012** ed in conformità alle prescrizioni fissate dal **Regolamento generale RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione"** (e documenti ivi richiamati) ed ai requisiti definiti dal **Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146**).

Caratteristiche del servizio

La certificazione delle imprese avviene secondo uno schema di certificazione le cui caratteristiche sono definite nei:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e n. 304/2008 del 2 aprile 2008;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146;
- Schema di Accredimento di ACCREDIA.

L'Organizzazione deve dimostrare di aver previsto i controlli, in fase di installazione/riparazione, assistenza e smantellamento per garantire la non fuoriuscita di gas durante il funzionamento degli impianti, le modalità di controllo delle saldature /brasature effettuate e le qualifiche del personale incaricato a tali operazioni.

Per le attività di manutenzione, invece, l'organizzazione deve programmare, secondo il censimento e la tipologia di impianto i controlli periodici funzionali ai quantitativi di gas in essi contenuti. Inoltre, deve garantire sulle modalità di trattamento dei gas nelle condizioni di "recupero", "riciclaggio" e "rigenerazione" secondo le normative applicabili

Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare all'OdC che ha rilasciato il certificato ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa.

4. PROCESSO DI VERIFICA DNV GL- Business Assurance Italia S.r.l..

4.1. Richiesta di Certificazione

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. elabora e trasmette ad ogni Organizzazione interessata alla certificazione dei servizi sopracitati una proposta di contratto completa di tutte le informazioni relative alle attività ed ai prezzi sulla base delle tariffe in vigore e delle informazioni fornite dall'Organizzazione stessa attraverso il modulo di raccolta delle informazioni (Info Sheet).

La proposta economica, che comprende sia la verifica ispettiva iniziale sia le verifiche ispettive di sorveglianza durante i 5 anni di validità del certificato è basata sulle informazioni fornite dall'Organizzazione.

Poiché Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità contiene alcune prescrizioni specifiche, devono essere fornite dall'Organizzazione le informazioni necessarie per la formulazione dell'offerta e l'accettazione della richiesta di certificazione.

Le informazioni che devono essere indicate nell' **infosheet** sono:

- a. **comunicazione del numero ed il nominativo del personale certificato impiegato nelle attività**; il personale dovrà impiegare un numero di persone certificate sufficienti a coprire il volume d'attività previsto dal DPR 146
- b. **Fatturato medio degli ultimi tre anni correlato alla specifica attività oggetto della certificazione** (non deve essere fornito il fatturato totale nel caso svolga altre attività).

Nota

Gli addetti equivalenti si calcolano dal rapporto tra il fatturato medio (della specifica attività oggetto della certificazione) dell'impresa degli ultimi 3 anni e il reddito pro-capite di riferimento del settore fissato in 200.000 €/persona.

Ogni 200.000 euro di fatturato specifico legato all'attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, l'impresa deve avere almeno una persona certificata.

Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. procede con l'attività di Certificazione solo aver ricevuto, da parte dell'Organizzazione la proposta di contratto controfirmata da un rappresentante autorizzato oppure, nel caso di clienti direzionali, la proposta di contratto firmato. Al ricevimento dei contratti, DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. esegue un riesame ed invia all'operatore economico richiedente la certificazione una conferma che ufficializza l'accettazione della richiesta e le condizioni contrattuali.

Revisione del Contratto.

Se nel corso della durata di validità del certificato ci fossero cambiamenti rilevanti nell'erogazione dei servizi oggetto della certificazione, l'Organizzazione informerà preventivamente DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. allo scopo di valutare se si rende necessaria una revisione del contratto.

4.2. Attività di Verifica

L'iter di certificazione inizia con il ricevimento dell'accettazione da parte dell'Organizzazione del contratto che prevede: un esame documentale; una verifica di prima certificazione per il rilascio della certificazione di conformità dell'organizzazione, di validità 5 anni; verifiche periodiche di sorveglianza per il mantenimento della certificazione con periodicità annuale; una verifica di rinnovo della validità prima della scadenza.

4.2.1.a Esame Documentale (DR)

La documentazione relativa alle attività oggetto di certificazione, viene resa disponibile a DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. per la verifica documentale (DR).

Nel corso di questa valutazione verranno verificati:

Per le eventuali NC minori emesse, l'organizzazione definisce e formalizza adeguate azioni correttive, dandone comunicazione a DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. entro una settimana per valutazione e accettazione da parte del Lead Auditor di DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., e si impegna ad attuarle e valutarne l'efficacia entro la successiva verifica di sorveglianza. DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. ne verificherà l'attuazione ed efficacia durante la successiva verifica di sorveglianza.

Le Osservazioni non pregiudicano il giudizio di conformità del sistema, ma l'Organizzazione è tenuta ad attuare le azioni definite per risolvere le anomalie entro la verifica successiva. DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. valuta l'attuazione ed efficacia delle azioni nelle verifiche successive e, se la valutazione è positiva, l'osservazione è chiusa; diversamente l'osservazione rimane aperta come tale (salvo che la situazione sia degenerata in una situazione di Non-Conformità Maggiore e/o Minore).

Emissione del certificato di conformità e autorizzazione all'uso del marchio

Al positivo completamento delle attività di verifica (DR + IA), DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., dopo aver eseguito una valutazione dell'attività svolta da parte della Funzione Tecnica, emette il certificato di conformità e l'autorizzazione all'uso del marchio e del certificato come specificato nel "Regolamento generale per la certificazione dei servizi".

Entro 10 giorni dal rilascio del certificato, DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese certificate, le informazioni relative alle Organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione.

Il certificato dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) nome dell'Organismo di Certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato;
- b) attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;
- c) data di rilascio, di scadenza e firma del rappresentante legale che rilascia il certificato.

4.2.2 Verifiche ispettive di sorveglianza (PX)

Per il periodo di validità del certificato (5 anni) devono essere eseguite 4 verifiche periodiche di mantenimento con cadenza annuale (Ad esempio, per un certificato emesso il 01.10.2017, la scadenza annuale del certificato si intende il 30.09.2018) che potranno essere effettuate a livello documentale. Per eventuali approfondimenti/gestione segnalazioni, è facoltà di DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. richiedere, comunque, al cliente di sostituire uno degli esami documentali con una verifica presso la sede e/o il luogo di intervento

Per le verifiche periodiche off site, devono essere verificati:

- il mantenimento dell'iscrizione al registro telematico delle imprese certificate istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il mantenimento della qualifica del personale certificato;
- la conformità delle pianificazioni dei controlli;
- Inoltre, dovranno essere richieste, a campione, registrazioni in merito ad alcuni impianti (manutenzione, riparazione, installazione, smantellamento o assistenza) per riscontrare la loro gestione conforme (pianificazione dei controlli e relative registrazioni, utilizzo di personale certificato, report di manutenzione e/riparazione installazione, smantellamento o assistenza con i relativi dettagli sugli esiti e trattamento dei gas fluorurati, stato della strumentazione, ecc).
- Per l'attività effettuata presso la sede, i controlli sono gli stessi con un margine di campionamento superiore. Se nel corso dell'audit *on site* sono disponibili ed in corso attività di lavoro esterno di tipo significativo, si suggerisce di verificarle in campo.

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. comunica l'esito delle attività di sorveglianza (verifica ispettiva) con un rapporto che descrive i risultati e le eventuali non-conformità da risolvere e le relative tempistiche.

Entro 10 giorni dalla verifica, DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese certificate di cui al DPR 146/2018, il suo esito (mantenimento o meno della certificazione).

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. comunica l'esito delle attività di sorveglianza (verifica ispettiva) con un rapporto che descrive i risultati e le eventuali non-conformità da risolvere e le relative tempistiche.

Per le eventuali **NC maggiori** emesse, l'organizzazione definisce e formalizza adeguate azioni correttive e si impegna ad attuarle e valutarne l'efficacia **entro 5 giorni**.

Al termine di tale periodo DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. effettua una verifica ispettiva (FU) presso l'organizzazione mirata a valutare la corretta applicazione ed efficacia delle azioni intraprese; in condizioni particolari la FU potrà essere effettuata off-site.

Il certificato mantiene la sua validità se la VEC ha esito positivo. Nel caso in cui le NC maggiori non siano positivamente risolte entro le tempistiche stabilite, il certificato e l'uso del marchio vengono sospesi fino a chiusura efficace della non-conformità. Al fine di riattivare il certificato DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. ripeterà le attività di verifica necessarie a valutare la rimozione delle non-conformità; il costo di tali attività vengono fatturati all'organizzazione in base alle tariffe in vigore.

Per le eventuali **NC minori** emesse, l'organizzazione definisce e formalizza adeguate azioni correttive dandone comunicazione a DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. **entro una settimana** per valutazione e accettazione da parte del Lead Auditor di DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., e si impegna ad attuarle e valutarne l'efficacia **entro la successiva verifica di sorveglianza**. DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. verifica l'attuazione ed efficacia durante la successiva verifica di sorveglianza. Il certificato mantiene la sua validità.

Le **Osservazioni** non pregiudicano il giudizio di conformità del sistema, ma l'Organizzazione è tenuta ad attuare le azioni definite per risolvere le anomalie entro la verifica successiva. DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. valuta l'attuazione ed efficacia delle azioni nelle verifiche successive e, se la valutazione è positiva, l'osservazione è chiusa; diversamente l'osservazione rimane aperta come tale (salvo che la situazione sia degenerata in una situazione di Non-Conformità Maggiore e/o Minore).

4.2.3 Verifica ispettiva di Rinnovo o Ricertificativa (RC)

Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione (RC = DR + IA).

Al positivo completamento delle attività di verifica, DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., dopo aver effettuato una valutazione dell'attività svolta da parte della Funzione Tecnica, riemette il certificato di conformità.

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. comunica l'esito delle attività di sorveglianza (verifica ispettiva) con un rapporto che descrive i risultati e le eventuali non-conformità da risolvere e le relative tempistiche.

Per le eventuali **NC maggiori** emesse, l'organizzazione definisce e formalizza adeguate azioni correttive (dandone comunicazione a DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. **entro una settimana** dalla loro emissione) e si impegna ad attuarle e valutarne l'efficacia **entro 90 giorni**.

Al termine di tale periodo DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. effettua una verifica ispettiva (FU) presso l'organizzazione mirata a valutare la corretta applicazione ed efficacia delle azioni intraprese; in condizioni particolari la FU potrà essere effettuata off-site.

Se la FU ha esito positivo il certificato mantiene la sua validità.

Nel caso in cui le NC maggiori non siano positivamente risolte DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. ripeterà le attività di verifica necessarie a verificare la rimozione delle non-conformità.

Tali attività devono concludersi prima della scadenza del certificato

Nel caso in cui le NC maggiori non siano positivamente risolte entro la data di scadenza del certificato, il certificato e l'uso del marchio vengono revocati.

Per le eventuali **NC minori** emesse, l'organizzazione definisce e formalizza adeguate azioni correttive dandone comunicazione a DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. **entro una settimana** per valutazione e accettazione da parte del Lead Auditor di DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., e si impegna ad attuarle e valutarne l'efficacia **entro la successiva verifica di sorveglianza**. DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. verifica l'attuazione ed efficacia durante la successiva verifica di sorveglianza. Il certificato mantiene la sua validità.

Le **Osservazioni** non pregiudicano il giudizio di conformità del sistema, ma l'Organizzazione è tenuta ad attuare le azioni definite per risolvere le anomalie entro la verifica successiva. DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. valuta l'attuazione ed efficacia delle azioni nelle verifiche successive e, se la valutazione è positiva, l'osservazione è chiusa; diversamente l'osservazione rimane aperta come tale (salvo che la situazione sia degenerata in una situazione di Non-Conformità Maggiore e/o Minore).

Entro 10 giorni dal rilascio del certificato, DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese certificate di cui all'art.13 del DPR 43/2012di, le informazioni relative alle imprese che hanno ottenuto il rinnovo della certificazione.

4.3. Classificazione dei rilievi

Per le anomalie riscontrate nelle verifiche ispettive rispetto ai requisiti applicabili si adotta la seguente classificazione:

Non Conformità Maggiori (NC 1):

- mancato soddisfacimento di uno o più requisiti richiesti da:
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067;
 - Regolamento (CE) n. 304/2008 del 2 aprile 2008
 - Regolamento (UE) n 517/2014;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146;
- Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità

Una NC 2 che persiste nel tempo (o non implementata come concordato dall'organizzazione).

Non Conformità Minori (NC 2):

- difformità rispetto ai requisiti applicabili o inesattezze nei dati e che ai giudizio del valutatore non inficia la capacità di soddisfare i requisiti del servizio.

Osservazioni:

- anomalie che al momento della verifica non hanno impatti sui requisiti applicabili, o sui dati, ma che, con il tempo ed a giudizio del valutatore, possono degenerare in potenziali non conformità e quindi devono essere tenute sotto controllo.

Queste includono:

- a.- Rilievi di situazione che sono indicative di potenziale rischio o pericolo;
- b.- Chiarimenti o note per richiamare l'attenzione del cliente o auditor per le prossime valutazioni.

4.4. Sospensione o revoca della certificazione

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. procede alla sospensione / revoca del certificato secondo quanto definito al Paragrafo 9 del "Regolamento Generale per la certificazione dei servizi".

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. deve sospendere la certificazione all'Organizzazione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni aggiuntive:

- a) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;
- b) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dall'Organizzazione all'atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine di DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. e delle parti coinvolte.

In tutti i casi di possibile sospensione della certificazione l'Organizzazione notifica a DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. le azioni correttive da intraprendere stabilendo a tal fine un termine massimo di sessanta giorni entro il quale le inadempienze individuate devono essere rimosse.

In caso le inadempienze non vengano rimosse nel termine indicato, il certificato di conformità viene sospeso. La sospensione e' revocata successivamente all'effettuazione di una verifica supplementare, effettuata entro un termine massimo di trenta giorni dalla sospensione, che abbia avuto esito positivo.

In caso i motivi della sospensione non vengano rimossi entro il termine sopraindicato, il certificato viene revocato.

Le revoche e le sospensioni delle certificazioni saranno inserite per via telematica da DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. nella sezione apposita del Registro entro 10 giorni dalle suddette decisioni.

Le informazioni sui certificati in vigore possono essere pubblicate anche sul sito ACCREDIA, in quanto

Organismo di accreditamento, tramite interconnessione diretta con il Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

5. REQUISITI SPECIFICI PER UN IMPRESA INDIVIDUALE

Fermo restando quanto su detto, nei casi in cui il titolare dell'impresa coincide con la persona certificata, la certificazione come "Impresa individuale" potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata, secondo un iter agevolato che prevede l'esame della sola documentazione, a condizione che

l'impresa:

- sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;
- sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;
- abbia un fatturato specifico inferiore a 200.000 €. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare al DNVGL un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere.

_ il titolare:

- sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;
- sia certificato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 146/2018 per le attività nelle quali l'Impresa individuale intende operare (Vedi Nota 5);
- in fase di sorveglianza e rinnovo, dichiararsi di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;

- disponga di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), deve dimostrare di garantire il mantenimento della catena metrologica;
- dimostri di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore, ecc...);
- dimostri di saper gestire gli eventuali reclami e ricorsi;
- in fase di sorveglianza e rinnovo, trasmetta al CAB il documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata (titolare) invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui l'impresa individuale certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato, il CAB manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l'impresa individuale certificata dovrà fornire evidenza al CAB di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.

Il titolare della "Impresa individuale" deve fornire a DNVGL la documentazione di cui sopra richiamandola in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e comunque soggetta a verifica da parte di DNVGL (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).

Nota 5: La certificazione del titolare dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa individuale (il titolare deve essere in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o di un certificato per il Regolamento (CE) n. 303/2008).

5.1. Emissione del certificato

Oltre alle informazioni precedentemente indicate, il certificato in questo caso dovrà contenere la dicitura "impresa individuale"

6. Variazione del certificato da "Impresa individuale" a "Impresa"

L'"Impresa individuale", che ricade nei requisiti di "Impresa", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi a DNVGL per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa" e non più di "Impresa individuale".

DNVGL, a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, prima di procedere con la programmazione della verifica ispettiva dell'impresa presso un'unità locale della stessa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione, deve raccogliere le seguenti informazioni:

- il fatturato specifico conseguito (anno precedente) e/o presunto (anno in corso) relativo alla/e attività coperta/e da certificazione (come definito alla Nota 1 e alla Nota 2);

- un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza.

- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa (Vedi Nota 3), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito (anno precedente) o presunto (anno in corso) (come definito alla Nota 1 e alla Nota 2).

Nota 1: Per volume di attività conseguito o presunto si intende il fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata.

Nota 2: Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

Nota 3: La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008.

- disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. DNVGL dovrà effettuare un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che intende svolgere. Il CAB potrà avvalersi di liste di riscontro definite per tipologia di intervento;

- procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.:rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);

- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà omunicare le modalità di gestione degli stessi.

DNVGL, in relazione alle varie casistiche che si possono presentare, effettuerà una valutazione tale da soddisfare in modo completo ed esaustivo tutti i requisiti specificati nella normativa di riferimento. La durata minima dei tempi di verifica deve essere di almeno 2 ore effettive per la verifica presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione.

I tempi di trasferimento devono essere considerati come aggiuntivi.

A seguito di esito positivo della verifica, DNVGL emette un certificato modificato riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza.

Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato. Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione. La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall'impresa. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.

7. Variazione del certificato da "Impresa" a "Impresa individuale"

L'Impresa", che ricade nei requisiti di "Impresa individuale", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi a DNVGL per chiedere la modifica del certificato da "Impresa" a "Impresa individuale" dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa individuale". Il titolare dell'Impresa certificata deve fornire al DNVGL la documentazione prevista.

DNVGL, a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, in occasione della verifica di sorveglianza/rinnovo, verificherà la sussistenza di tale dichiarazione valutando anche le evidenze allegate.

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione, DNVGL emette il certificato, riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza.

Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato.

Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione. La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dal titolare dell'impresa individuale. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 il titolare dovrà essere in possesso di certificato della Categoria I.